



CORTE DI APPELLO DI ANCONA
CONVENZIONE QUADRO SUI TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI
UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO

Premessa

In data 20 luglio 2015 è stata sottoscritta una convenzione quadro tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le Università degli studi di Urbino "Carlo Bo", di Macerata, di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche, avente per oggetto un progetto sperimentale di finanziamento e monitoraggio per i tirocini formativi previsti dall'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013 n.98 dal titolo "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (successivamente modificato dagli artt. 50 e 50 bis del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n.114) da svolgersi presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Ancona e presso il T.A.R. delle Marche.

Detto progetto trova la sua fonte normativa nel comma 17° del citato art. 73 ove è previsto che: *"al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo"*.

Contenuto della Convenzione

La Convenzione prevede l'impegno della Regione Marche a sostenere il progetto "l'Ufficio per il Processo" con risorse finanziarie, pari ad euro 1.200.000,00 del FSE 2014/2020, destinate a finanziare duecentoquaranta (n.240) tirocinanti, mediante avvisi pubblici regionali rivolti a giovani laureati in giurisprudenza, formalmente ammessi dai competenti uffici giudiziari a svolgere il tirocinio formativo, di carattere teorico-pratico, previsto dal citato art. 73, per la durata di diciotto mesi.

Gli ammessi a svolgere detto periodo di formazione presso la Corte di Appello, i Tribunali ordinari, gli Uffici Giudiziari requirenti, di primo e secondo grado, gli Uffici ed il Tribunale di Sorveglianza ed i Tribunali per i minorenni del distretto della Corte di Appello delle Marche nonché presso il T.A.R. Marche, se già residenti anagraficamente o con stabile domicilio, debitamente documentato, nella Regione da almeno cinque mesi, potranno presentare domanda, secondo i modi ed i tempi stabiliti da appositi bandi pubblici pubblicati dall'Amministrazione Regionale, per ottenere, se utilmente collocati in una graduatoria che sarà formata in base agli indicatori ISEE, l'erogazione di un'indennità mensile, del valore di euro 400,00 lordi per

ciascuno , per un periodo massimo di dodici mesi , a partire dal primo giorno del mese successivo all'avvio del tirocinio .

E' previsto che , qualora il tirocinante , nel corso dell'espletamento dello stage , dovesse essere destinatario , per lo stesso titolo , di altra indennità o borsa di studio , segnatamente da parte del Ministero della Giustizia , ai sensi del comma 8 bis del citato art. 73 , introdotto con l'art. 50 bis del surrichiamato D.L.n.90/2014 , dovrà optare per una delle due erogazioni non potendole cumulare (art.1) .

Ai fini dell'erogazione dell'indennità mensile gli uffici giudiziari competenti sono tenuti a fornire all'Ente finanziatore le informazioni richieste sulla regolarità e sull'esito del tirocinio formativo inviando apposite relazioni che saranno redatte dai magistrati coordinatori (art. 2) .

Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento dei tirocini sono tenuti a fornire gli uffici giudiziari , presso cui i laureati hanno svolto il periodo di formazione , alle Università degli studi , firmatarie della convenzione , e per esse ai Dipartimenti di Giurisprudenza e , limitatamente all'Università Politecnica delle Marche , al Dipartimento di Management , per le esigenze connesse alla loro attività di ricerca mediante osservazione , monitoraggio e studio (art. 3) .

Le parti contraenti si impegnano a garantire adeguata pubblicità , secondo le disposizioni del Fondo Sociale Europeo , anche sui rispettivi siti web , del progetto oggetto della convenzione , della disponibilità finanziaria che la Regione Marche intende assicurare e della pubblicazione degli Avvisi pubblici regionali . Analoga pubblicità deve essere assicurata negli atti relativi alle procedure di selezione dei tirocinanti (art. 4) .

Finalità del progetto

Il progetto , avente , come già detto , carattere sperimentale e come tale suscettibile di essere modificato o integrato , durante il periodo di programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 , o in sede di rinnovo della convenzione , in considerazione dei risultati ottenuti e della disponibilità finanziaria della Regione Marche (art. 6) , ha lo scopo di incentivare i tirocini previsti dal citato art.73 , attraverso l'erogazione di un'indennità mensile pari ad € 400,00 lordi , per la durata di dodici mesi , a beneficio del tirocinante che ne abbia fatto richiesta , secondo le previsioni contenute nei bandi di ammissione (avvisi pubblici) che la Regione Marche avrà cura di pubblicare periodicamente (mediamente due volte l'anno) e che ne abbia titolo secondo la graduatoria che sarà formata in base ad indicatori di carattere reddituale dei richiedenti .

Il finanziamento , oggetto della convenzione , sia pure finalizzato a sostenere il progetto "ufficio per il processo", così come espressamente menzionato nell'intestazione e nell'art. 1 della convenzione - da intendersi come modalità di realizzazione di strutture organizzative destinate ad assicurare la ragionevole durata del processo ed un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - presso le Corti di Appello ed i Tribunali ordinari - (in conformità alla disciplina prevista dall'art. 50 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014 n.114 che ha aggiunto l'art. 16 octies al D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 , convertito con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012 n.221) , in aderenza alla finalità che aveva originariamente ispirato l'iniziativa , riguarda - in realtà - i tirocini di formazione teorico-pratica svolti dai laureati in giurisprudenza , aventi i requisiti previsti dal citato art. 73 ,

presso tutti gli uffici giudiziari del distretto , ivi compresi gli uffici requirenti di primo e secondo grado (introdotti dalla novella di cui al citato art. 50) , nonché presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche , con forme di affiancamento a magistrati togati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze di provvedimenti .

Come detto nella premessa della convenzione i tirocini in parola , da un lato , “ favoriscono la formazione teorico-pratica dei migliori laureati in giurisprudenza , consentendo loro di approfondire ed affinare , mediante la verifica sul campo , le conoscenze acquisite durante gli studi universitari e di tradurle in adeguate competenze “ e , dall’altro , offrono “ un importante supporto allo svolgimento delle attività istituzionali degli uffici giudiziari e dei magistrati “ contribuendo a rendere più efficiente e sollecita la risposta di giustizia degli uffici cui i predetti sono destinati .

L’interesse della Regione Marche

Nella premessa si legge che è di indubbio interesse per la Regione Marche e per la sua comunità territoriale favorire , da un lato , la formazione e l’occupabilità dei laureati in giurisprudenza , cui è rivolta la disciplina normativa dell’art. 73 , e concorrere , dall’altro , ad un miglior funzionamento dell’amministrazione della giustizia nel contesto socio-economico del territorio regionale , in ragione degli evidenti vantaggi che i tirocini sono in grado di arrecare all’organizzazione nella quale è articolato , nel suo complesso , il servizio giudiziario .

Il coinvolgimento delle Università

La diffusa attivazione dei tirocini nei vari uffici giudiziari del distretto costituisce un elemento di notevole importanza anche per il sistema universitario regionale tenuto conto dell’interesse degli Atenei marchigiani volto sia a verificare gli esiti e gli sviluppi dei percorsi formativi dei propri laureati (limitatamente agli atenei che hanno un corso di laurea di giurisprudenza) , che ad analizzare - mediante un’attività di osservazione , monitoraggio e studio - l’impatto che essi hanno avuto o potranno avere sulla complessiva risposta di giustizia .

Detta finalità rappresenta un originale ed innovativo argomento di indagine scientifica che viene affidata , quanto al ruolo di coordinamento , al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università agli studi “Carlo Bo” di Urbino che ha assunto l’iniziativa del progetto sin dal gennaio del 2014 .

La scelta di finanziare i tirocini previsti dall’art.73

La scelta di finanziare i tirocini previsti dall’art. 73 e non anche quelli previsti dall’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n.98 (convertito in legge 15 luglio 2011 n.111) , risiede nella necessità di dovere individuare il modello normativo più rispondente alle finalità del finanziamento prescelto dalla Regione Marche riconducibile al “format” dei fondi europei (FSE 2014/2020) .

La disciplina , di cui al citato art. 73 , consente di potere incentivare , nell’ambito delle risorse attinte dalla Regione all’interno del programma europeo 2014/2020 , il maggior numero di laureati che , in possesso dei titoli richiesti , siano disposti ad impegnarsi in un percorso di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari del distretto , attraverso la proposizione di una semplice domanda all’Ufficio giudiziario prescelto senza doversi confrontare con i vincoli e condizioni discendenti dalle convenzioni con gli Ordini degli Avvocati , Università e SSPL che gli uffici giudiziari sono tenuti a stipulare per rendere operativi i tirocini ex art. 37 .

Nel caso previsto dall'art. 73 l'attivazione del tirocinio non poggia , così come avviene per l'art. 37 , sul modulo "convenzionale " , in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario senza dovere necessariamente svolgere il primo anno del corso di dottorato di ricerca o la pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato o il corso di specializzazione per le professioni legali .

In buona sostanza la Regione , attraverso l'istituto in parola , è in condizione di potere erogare più agevolmente , con periodiche scansioni per ciascun anno del programma , le risorse messe a disposizione di coloro che , selezionati dall'Ufficio giudiziario prescelto , in virtù di meri requisiti meritocratici , acquisiti durante ed al termine del percorso universitario , intendano impegnarsi negli uffici giudiziari ordinari e del TAR .

La differenza con il finanziamento erogato dalla Stato

L'art. 8 bis dell'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 , convertito , con modificazioni , dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 , introdotto dall'art. 50 bis del D.L. n.90/2014 , convertito con legge n.114/2014 , prevede che agli ammessi allo stage sia attribuita , ai sensi del successivo art. 8 ter , una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400,00 mensili e , comunque , nei limiti della quota prevista dall'art. 2 , comma 7 , lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008 n.143 , convertito con modificazioni , dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 .

Trattasi della borsa di studio erogata direttamente dallo Stato , anno per anno , attraverso un decreto , di natura non regolamentare , adottato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze , e non , come quella oggetto della presente convenzione , da parte di un soggetto terzo che , nel caso in esame , è rappresentato dalla Regione Marche .

Comune ad entrambe le erogazioni è l'ammissione al tirocinio , previsto dal citato art. 73 , da compiersi presso tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria o amministrativa .

Nel primo caso la graduatoria degli ammessi al tirocinio viene stilata su base nazionale , anno per anno suddiviso in due semestri , in base agli indicatori della situazione economica equivalente a quella calcolata per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario (pari od inferiore a euro 20.956,46) , mentre , nel secondo caso , la stessa viene redatta in base a parametri reddituali , ricavabili esclusivamente dagli indicatori ISEE , circoscritta a coloro che risiedono nel territorio delle Marche da oltre cinque mesi ed in occasione dei bandi pubblicati di regola due volte all'anno .

L'ammontare delle risorse statali , destinate ai tirocini per l'anno 2015 , è stabilito , nei limiti di € 8.000.000,00 , che corrisponde ad una borsa di studio individuale per l'anno 2015 di almeno € 350,00 mensili , erogabile per tutta la durata dei diciotto mesi , con decreto adottato dal Ministro della Giustizia con il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze , valevole solo per i tirocini in corso di svolgimento nell'anno solare in corso , mentre quella , oggetto della presente convenzione , è determinata in € 400,00 mensili da erogare , nei limiti di dodici mesi , solo a partire dalle ammissioni al tirocinio perfezionate in epoca successiva alla stipula della convenzione , in correlazione ad avvisi pubblici che saranno pubblicati durante tutto il periodo di validità del programma di finanziamento europeo , con periodicità di due volte l'anno .

Il finanziamento statale , previsto per legge , è condizionato alle risorse disponibili anno per anno ,mentre quello regionale è già determinato nel suo complessivo ammontare per tutta la durata del programma europeo ed è suscettibile di essere rinnovato al termine della convenzione .

Conclusioni

Risulta evidente che il finanziamento regionale ha una portata di più ampio respiro rispetto a quello statale previsto per legge e costituisce un unicum nel panorama nazionale dei progetti finalizzati alla formazione professionale dei giovani laureati negli uffici giudiziari .

Il progetto coinvolge la componente universitaria della Regione chiamata a svolgere il ruolo di soggetto propulsore del programma nella misura in cui potrà , in sinergia con la magistratura del distretto regionale , indirizzare i migliori studenti dei rispettivi atenei verso l'accesso ai corsi teorico - pratici di formazione da svolgere , dopo la laurea, presso gli uffici giudiziari della Regione , sia in funzione dell'accrescimento della loro formazione universitaria , anche in vista dello sbocco lavorativo (concorso in magistratura , di notaio o in altre amministrazioni dello stato , esercizio della professione legale , frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali) che nella prospettiva di potere concorrere a migliorare il funzionamento della giustizia nello stesso territorio .

La Magistratura ordinaria ed amministrativa , utilizzatrice e destinataria dei tirocini formativi , è chiamata , a sua volta , ad ottimizzare dette risorse nel quadro di un processo , di recente disegnato dal legislatore , volto a migliorare la qualità e la tempestività della risposta di giustizia , nella logica di una nuova cultura gestionale dell'organizzazione giudiziaria .

La Regione , è chiamata - infine - attraverso l'individuazione dello strumento del finanziamento europeo , suscettibile di essere ripetuto , a fornire un formidabile incentivo alla realizzazione del progetto di formazione dei laureati degli atenei marchigiani sia nell'ottica di agevolare l'occupazione degli stessi che in quella volta ad agevolare un più efficace e tempestivo corso della giustizia nel contesto socio-economico del territorio regionale .

Ancona 20 luglio 2015

Il Presidente della Corte di Appello

Dot. Carmelo Marino

